



## CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N° 02/2020

Il Capo del Circondario Marittimo di Reggio Calabria:

- VISTO:** il verbale redatto di sopralluogo congiunto eseguito in data 15/01/2020 presso il porto di Bagnara Calabria, interessato da cedimenti strutturali causati dai marosi dello scorso 23/12/2019, con la partecipazione di funzionari tecnici della locale Amministrazione comunale, dell'Ufficio del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, Ufficio Opere Marittime di Reggio Calabria, da personale di questa capitaneria di porto e dell'ufficio locale marittimo di Bagnara Calabria;
- CONSIDERATO** che in occasione del citato sopralluogo, il competente Ufficio Tecnico del Comune di Bagnara ha sottoposto all'attenzione delle parti intervenute una specifica relazione redatta, previa verifica subacquea sul sito in questione, dalla società Marine Services su mandato della medesima amministrazione locale (allegato a citato verbale di sopralluogo) che reca nelle conclusioni: *"....omissis.... l'ispezione ha evidenziato un serio e concreto danno strutturale di rilievo e/o degno di nota ed in dettaglio: danni strutturali e svuotamento delle celle componenti il cassone compromettono il sostegno del muro soprastante con pericolo di cedimento.....omissis...."*;
- VISTA** la scheda di sopralluogo per censimento di danni da mareggiate redatta dalla competente Protezione Civile della Regione Calabria, esibita in occasione del sopralluogo congiunto dall'Amministrazione comunale ed acquisita allo stesso verbale per farne parte integrante;
- CONSIDERATO** che nella sommaria descrizione dei danni rilevati, la scheda di cui al precedente alinea riporta testualmente: *"...omissis....molo di ponente (porto) – scalzamento...omissis"*;
- VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 87 in data 03/01/2020, con la quale il Comune di Bagnara Calabria ha interdetto il traffico veicolare e pedonale sul tratto finale del molo di ponente del locale porto;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 08/11 in data 07/02/2011 recante *"Disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti e nel porto di Bagnara Calabria"*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 13/19 in data 20/03/2019, con la quale è stata interdetta la navigazione nello specchio acqueo adiacente il fanale rosso del porto di Bagnara Calabria per una estensione di metri 5

(cinque) dai limite della banchina, a causa di un fenomeno di insabbiamento dell'area;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e tutelare la pubblica incolumità in genere;

VISTI: gli articoli 17, 30, e 81 del codice della navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento, parte marittima:

#### RENDE NOTO

CHE IL MOLO DI PONENTE DEL PORTO DI BAGNARA CALABRA COMPRESO TRA LA TESTATA E LA PRIMA BITTA (LATO NORD), IN PARTICOLARE NELLA PARTE FRANGIFLUTTI, E' INTERESSATO DA EVIDENTI CEDIMENTI STRUTTURALI.

#### ORDINA

##### ART. 1 Interdizione dell'area:

Nello specchio acqueo prospiciente il molo di ponente del porto di Bagnara Calabria, come individuato nel *rende noto*, ed evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza, per una estensione di circa 25 (venticinque) metri dal bordo delle parti strutturali emerse, sono vietati:

- a) la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale;
- b) le immersioni subacquee;
- c) le attività di pesca di qualunque natura e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare e non espressamente autorizzata dall'Autorità marittima.

Inoltre, è vietato l'ormeggio di unità navali di qualsiasi natura lungo la banchina del molo di ponente dalla testata e sino alla prima bitta (lato nord).

##### ART. 2 Disposizioni per le unità navali:

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni allo specchio acqueo interdetto devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

In deroga alle disposizioni contenute nella propria ordinanza n. 08/11 richiamata in preambolo ed in considerazione dell'area interdetta - come disciplinata dalla ordinanza n. 13/19 citata nelle premesse, tutte le unità in entrata o uscita dal porto dovranno impegnare il canale di atterraggio singolarmente, mantenendosi per quanto possibile nella zona mediana dello stesso. Le unità in uscita hanno precedenza rispetto a quelle in entrata.

- ART. 3      Deroghe:  
Non sono soggetti ai divieti di cui all'art. 1: le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e le unità militari in genere, in ragione del loro ufficio.
- ART. 4      Sanzioni:  
Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:  
a) dall'art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di unità da diporto;  
b) dall'art. 1231 del codice della navigazione negli altri casi.
- ART. 5      Pubblicità:  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web [www.reggiocalabria.guardiacostiera.it](http://www.reggiocalabria.guardiacostiera.it).

Reggio Calabria, li 17/01/2020

IL COMANDANTE  
C.V. (OR) Antonio RANIERI



